



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

**ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI**

per conoscenza:

CIRCOLARE N. 3683 /C

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Roma, 3 novembre 2015, prot. 222703

Oggetto: PMI innovative. Certificazione del bilancio in sede di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti da parte di imprese ed associazioni di categoria, tendenti a conoscere se l'obbligo di certificazione del bilancio, sancito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L. n. 3 del 2015, debba essere coevo alla approvazione del bilancio stesso.

Questo Ministero ha già avuto modo di rilevare che la formulazione della norma non appare ammettere soluzioni interpretative, nel senso che la certificazione deve essere necessariamente contemporanea/ all'approvazione del bilancio e che, nel silenzio della norma, detta certificazione non può che afferire ad ipotesi di revisione legale e non volontaria.

Una differenziazione va però operata in favore di quelle società che, di regola, non sono tenute all'obbligo di certificazione, e per le quali tale obbligo sorge solo al momento dell'iscrizione e per le finalità previste dalla normativa sulle PMI innovative.

Con riferimento a tale tipologia, appare evidente che in sede di prima iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulle PMI innovative, la certificazione non può che essere *successiva* alla redazione e approvazione del bilancio (salva l'ipotesi marginale dell'iscrizione in sezione speciale coincidente con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente).



Dunque adottando un criterio interpretativo fondato sui principi di proporzionalità e ragionevolezza, si ammette che in sede di iscrizione in sezione speciale, la società ricadenti in tale tipologia possa depositare una certificazione del proprio bilancio successiva all'approvazione del medesimo, purché ovviamente precedente la domanda di iscrizione.

Resta fermo che, a regime, e cioè dal primo esercizio successivo alla iscrizione nella sezione speciale, la PMI innovativa è tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all'approvazione del medesimo, secondo quanto già precisato con la circolare 3682/C del 3 settembre 2015 e con la nota in data odierna prot. 222697, pena la cancellazione immediata dalla sezione speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.

Si specifica che, a regime, e per le società di regola già soggette a tale adempimento, la certificazione di bilancio dovrà sempre essere depositata presso il registro delle imprese congiuntamente al bilancio, alla nota integrativa e alle relazioni.

Le società che presenteranno la certificazione di bilancio disgiuntamente dal deposito del bilancio stesso, secondo quanto indicato in precedenza, utilizzeranno l'ordinario modulo B, allegando il modulo XX, dove verrà indicato “deposito della certificazione di bilancio ai fini della iscrizione alla sezione speciale PMI innovative, a norma della Circolare MiSE n. 3683/C”.

La scelta legislativa di imporre tale adempimento alle PMI innovative è ovviamente legata alle operazioni di verifica che la legge stessa rimette ai vari organi coinvolti. Pertanto solo mediante l'esposizione della certificazione di bilancio nel registro delle imprese, i competenti uffici di questo Ministero, la Guardia di Finanza e gli altri soggetti previsti dalla legge, possono avere contezza delle risultanze di bilancio confermate dai revisori.

A loro volta codeste CCIAA vigileranno, informandone prontamente il Ministero, sull'eventuale inadempienza rispetto all'obbligo di certificazione del bilancio da parte delle PMI innovative, con particolare attenzione all'allegazione della stessa certificazione al bilancio depositato nella fattispecie delle società soggette di regola alla certificazione del bilancio e in quella delle società di regola non soggette alla certificazione del bilancio, ma giunte al primo esercizio successivo all'iscrizione nella sezione speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)
F.to Vecchio